

TAR Palermo, Sezione III - Sentenza 18/03/2011 n. 2360
d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.2

L'articolo 3 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nel novellare l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha abolito l'istituto della revisione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici. Tale disciplina si applica agli appalti aggiudicati dopo la sua entrata in vigore (Corte Conti, sez. contr., 5 marzo 1991, n. 20; 18 marzo 1995, n. 119; Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 1994, n. 2564; sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 791). Qualora, poi, dopo la stipulazione dell'originario contratto nel vigore della normativa che consentiva la revisione prezzi, vengano stipulati ulteriori "atti aggiuntivi" in presenza di una disciplina che vieta ormai la predetta revisione, la questione dell'applicabilità di tale disciplina in relazione agli atti aggiuntivi va risolta diversamente a seconda che gli stessi siano o meno configurabili come contratti autonomi rispetto a quello originario: se autonomi, soggiacciono al regime vigente al momento della loro stipulazione, e dunque al divieto della revisione dei prezzi; se non autonomi, seguono il regime dell'originario contratto ed è, pertanto, ammessa la revisione prezzi (Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 350). Sono senz'altro autonomi gli atti aggiuntivi comportanti l'esecuzione di lavori superiori al cosiddetto quinto d'obbligo, a nulla rilevando che nel nuovo atto vengano assunti come termini di riferimento i prezzi esistenti al momento della stipula del contratto originario (Corte conti, sez. contr., 8 febbraio 1995, n. 19). Va anche ricordato che la revisione dei prezzi non può trovare applicazione alle convenzioni definitive stipulate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, o perché specificative di elementi essenziali del contratto o in quanto contratti autonomi rispetto a quello originario (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 57).